

Allegato n. 1 alla tabella A.

GRADO	Stipendio individuale	Organico attuale		Organico proposto		Differenze				
		Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	N. dei posti		Stipendio		
						in più	in meno	in più	in meno	
<i>Categoria amministrativa</i>										
Direttore generale . . . . .	10000	1	10000	1	10000	»	»	»	»	
Vice direttore generale . . . . .	9000	1	9000	1	9000	»	»	»	»	
Direttori capi di divisione . . . . .	8000	2	16000	3	24000	1	»	8000	»	
Id. id. . . . .	7000	2	14000	2	14000	»	»	»	»	
Capi di sezione . . . . .	6000	5	30000	6	36000	1	»	6000	»	
Id. . . . .	5000	4	20000	5	25000	1	»	5000	»	
Primi segretari . . . . .	4500	12	54000	12	54000	»	»	»	»	
Id. . . . .	4000	6	24000	6	24000	»	»	»	»	
Segretari . . . . .	3500	9	31500	9	31500	»	»	»	»	
Id. . . . .	3000	8	24000	8	24000	»	»	»	»	
Id. . . . .	2500	8	20000	8	20000	»	»	»	»	
Id. . . . .	2000	2	4000	2	4000	»	»	»	»	
		60	256500	63	275500	3	»	19000	»	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:  
Il ministro di grazia e giustizia  
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Allegato n. 2 alla tabella A.

GRADO	Stipendio individuale	Organico attuale		Organico proposto		Differenze				
		Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	Num. dei posti	Importo complessivo degli stipendi	N. dei posti		Stipendio		
						in più	in meno	in più	in meno	
<i>Categoria di ragioneria</i>										
Direttore capo di ragioneria . . . . .	8000	1	8000	1	8000	»	»	»	»	
Capi di sezione . . . . .	6000	2	12000	4	24000	2	»	12000	»	
Id. id. . . . .	5000	1	5000	2	10000	1	»	5000	»	
Primi ragionieri . . . . .	4500	6	27000	6	27000	»	»	»	»	
Id. id. . . . .	4000	7	28000	7	28000	»	»	»	»	
Ragionieri . . . . .	3500	8	28000	8	28000	»	»	»	»	
Id. . . . .	3000	7	21000	7	21000	»	»	»	»	
Id. . . . .	2500	7	17500	7	17500	»	»	»	»	
Id. . . . .	2000	2	4000	2	4000	»	»	»	»	
Cassiere centrale . . . . .	6000	1	6000	1	6000	»	»	»	»	
Controllore . . . . .	4000	1	4000	1	4500	»	»	500	»	
		43	160500	46	178000	3	»	17500	»	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:  
Il ministro di grazia e giustizia  
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella B.

Variations da portarsi allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Aumenti:

Capitolo n. 1. Personale di ruolo (Maggiore spesa occorrente per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1911) . . . . . L.	18250 —
---	---------

Diminuzioni:

Capitolo n. 2. Personale di ruolo - Indennità di residenza . . . . . L.	1015 —
» n. 3. Retribuzioni al personale straordinario ed ai volontari - commessi gerenti - applicati . . . . . »	1835 —
» n. 6. Sussidi al personale in attività di servizio . . . . . »	1000 —
» n. 15. Compensi per lavori straordinari . . . . . »	6400 —
» n. 17. Compensi al personale degli uffici provinciali per servizi nell'interesse dell'Amministrazione . . . . . »	5000 —
» n. 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di emissione, trasloco, trasferta e d'applicazione . . . . . »	3000 —
	L. 18250 —

N.B. — Nei successivi esercizi la maggiore spesa per il capitolo n. 1, elevandosi all'importo di L. 36,500, sarà di conseguenza raddoppiato, con gli stati di previsione, l'ammontare delle economie proposte per ciascun capitolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:  
Il ministro di grazia e giustizia  
C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1911 gli stipendi degli impiegati delle carriere amministrativa, di ragioneria, d'ordine e del personale subalterno degli economati generali dei benefici vacanti sono modificati giusta il nuovo ruolo, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il contributo annuo che gli economati generali dei benefici vacanti versano all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è ridotto da L. 147,600 a L. 99,000.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e nei bilanci degli economati generali, a cominciare dall'esercizio 1910-911, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

Con decreti Reali sarà provveduto alla formazione delle tabelle dei ruoli organici per ciascuno dei sette economati generali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1911.  
VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.